

GLI EBREI A FANO NEL XIV E XV SECOLO

L'ebraismo italiano costituisce un « unicum » nella storia ebraica e in quella italiana.

Nella storia ebraica fra i vari gruppi di ebrei che emigrano dalla Palestina e vengono a fissarsi in Europa, l'italiano è il più antico e quello che non ha mai interruzione nelle nuove sedi prescelte.

Nella storia italiana, quello ebraico è un singolare agglomerato di gente, che malgrado i duemila anni ed oltre di convivenza e di stretto contatto con altre genti, riesce a mantenere intatte molte sue proprie caratteristiche originarie, senza riuscire a confondersi del tutto con l'ambiente che lo circonda.

Una così lunga convivenza talvolta felice e feconda, in particolare se paragonata con il triste destino riservato agli ebrei nello stesso tempo in altri paesi dell'Europa, si può spiegare « nell'aver potuto gli italiani comprendere e concedere e gli ebrei contenersi ed apprezzare » ¹⁾.

Non si sa molto della vita ebraica a Fano nel XIV e XV secolo.

Le poche testimonianze ci sono preziose perché rivelano gli aspetti fondamentali della fisionomia assunta dagli ebrei nella vita sociale del tempo.

In questi secoli l'ebreo è un personaggio di primo piano nella vita economica italiana per l'attività di banco.

Le Marche costituiscono una delle prime e più ampie roccaforti del prestito ebraico.

L'accentramento da sempre da parte degli ebrei nelle città portuali fa supporre che questi si occupino di tutte le attività

¹⁾ Cfr. ATTILIO MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, Prefazione, XVII, Torino, 1963.

connesse con un porto: traffico portuale e commercio transmarino e che ne ricavano guadagni rilevanti.

Tale feconda attività, oltre quelle altrettanto feconde dell'esercizio della tintoria e dell'industria tessile, concentra nelle loro mani una cospicua disponibilità di denaro liquido, che per l'impedimento delle leggi, (gli ebrei sono esclusi dalle corporazioni di arti e mestieri, dalla milizia e da quasi tutte le professioni liberali) non si è immobilizzato in grossi investimenti fondiari ed edilizi.

L'ebreo possessore di capitali liquidi viene spinto a tenerli a disposizione del pubblico, a fare commercio del proprio denaro, finendo per diventare un personaggio insostituibile nella vita economica italiana.

Per la sua opera egli è ora blandito, ora disprezzato ma sempre insostituibile.

Escluso da ogni pubblico ufficio e da ogni funzione statale egli vede nell'operazione di banco un privilegio, riconosciuto dai governi, che lo rende incaricato di un pubblico servizio.

La stessa religione ebraica ammette la liceità di percepire gli interessi: a chi cerca denaro è concesso richiedere un compenso, sottintendendo che questo deve essere considerato come un puro atto di commercio ²⁾.

La Chiesa ha sempre assunto una posizione intransigente nei riguardi del prestito ad interesse, imponendo sanzioni spirituali verso i propri fedeli.

I prestatori cristiani manifestano sovente una eccessiva ingordigia negli interessi.

Mentre i piccoli prestatori scompaiono, i più intraprendenti che hanno accumulato grosse fortune, abbandonano il cambio della moneta a prestito su pegno per dedicarsi al finanziamento di industrie e commerci internazionali e ai prestiti ai re e ai principi (es. i banchieri lombardi e toscani).

Di fronte ad una situazione di mercato che richiede la presenza di persone esercitanti il credito su piccola e media scala, gli ebrei ne sono irresistibilmente chiamati.

Nell'esercizio di questa attività essi non vengono soltanto a

²⁾ ATTILIO MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, op. cit., pp. 109-114.

contatto con la classe media e povera, ma anche coi signori e col governo della città che ne sollecitano l'appoggio finanziario.

A Fano nel 1372 « Galeotto però prestamente ritornò a Fano per ultimar la compra di Borgo S. Sepolcro ... con lo sforzo di diecesettemila ducati d'oro ... Per la rata ... fece il nostro Pubblico col Contado de qua dal Metauro a Galeotto prestanze di mille ducati, ed altri mille ne pagarono gli ebrei che in Fano allora dimoravano » ³⁾.

A Fano i Consigli del 24 febbraio 1430 deliberano: « ... quod a Judeis sub mutuo accipiantur ducati quinquaginta et quod expendantur et distribuuntur circa laborerum a fortificatione necessario addictum steccatum ... » ⁴⁾. E quando questo aiuto finanziario viene negato essi confessano di riceverne danno.

Fra i capitoli presentati dal Consiglio a Sigismondo Pandolfo il 28 settembre 1430: « item de provvedere et regulare el facto di Judej commo pare e piace perché non vogliono prestare et de questo se ne ha grandissimo mancamento » ⁵⁾.

Il dilagare delle operazioni del banco ebraico, talvolta svolte con avidità eccessiva, fa sorgere una istituzione benefica per opera dei Frati Minori francescani: il Monte di Pietà, che si propone di sovvenire i poveri e i bisognosi con piccoli prestiti su pegno di cose mobili, mettendosi in concorrenza col prestito ebraico, perché il denaro del Monte è gratuito.

Questa istituzione aiuta soltanto coloro la cui povertà è cronica ed il denaro rilasciato da essa è assegnato a scopi puramente consuntivi e non può essere usato per lavori produttivi.

A Fano si conservano i primitivi capitoli del Monte di Pietà datato nel 1471 in un codice dell'Archivio di Stato.

In Italia i Monti dapprima vengono costituiti con volontarie oblazioni delle varie comunità e sono alimentate dalla pubblica beneficenza.

A Fano il 30 giugno 1471 « ... furono messi nella cassa delle riserve del Monte di Pietà 3 fiorini da parte della Sinagoga degli ebrei ... excepto gli usurai ... » ⁶⁾.

³⁾ P. M. AMIANI, *Memorie storiche della città di Fano*, Vol. I, p. 295, Fano, MDCCLI.

⁴⁾ S.A.S.F., AAC, II, 5, Consigli c. 18r.

⁵⁾ S.A.S.F., AAC, II, 5, Consigli, c. 37v.

⁶⁾ S.A.S.F., AAC, VII, 3, *Monte di Pietà*, c. 3.

Come si vede non tutta la comunità ebraica fanese approva il prestito ad usura eccessiva e testimonia una certa lealtà nella concorrenza di mestiere.

Gli ebrei a contatto coi signori o col governo delle città, talvolta sono così apprezzati da rispettarne la cultura ed il consiglio.

In particolare è tenuto in considerazione il medico ebreo ⁷⁾.

Il 20 luglio 1460 la giudea Perla di Fano chiede al Consiglio di « medicare con quella gratia che mi presta el nostro S.re Dio et ho fatto di belle cure. Et quantunque ... el n.ro M.S. (Sigmundo Pandolfo Malatesta) me concedesse licentia ... non voria far el dicto exercitio se non paresse a le Magnificentie Vostre ... » ⁸⁾.

La professione medica è l'unica di carattere liberale lasciata più o meno aperta agli israeliti.

L'ebreo è favorito nella sua vocazione alla medicina dalla possibilità di consultare nell'originale i grandi trattati della medicina araba, dall'osservanza di principi igienici (dettati dal rituale ebraico), suggeriti da una esatta conoscenza del corpo umano e delle sue reazioni.

Secondo la Bibbia per purità morale s'intende purità fisica.

Il possesso di una ricca biblioteca medica, costosissima allora, permette la formazione di dinastie familiari di medici.

Il diploma di medico costituisce quindi il blasone della aristocrazia intellettuale ebraica, blasone da trasmettere per eredità.

D'altronde lo stesso ebreo non ha scelta verso altre facoltà costituite da materie che risultano di scarso valore per esso.

Egli non si sente portato per la teologia e la filosofia intesute della dottrina dei padri della Chiesa, né per gli studi umanistici preferendo quelli sulla propria letteratura, né infine per gli studi di diritto canonico e di diritto civile, non dovendoli applicare affatto nelle cause interne della sua comunità e poco in quelle miste.

Il successo di tale professione, specie se giunge fino alla corte del signore, è fonte di speciali distinzioni ed esenzioni.

Gli ebrei si presentano costantemente come una massa ben distinta nel vivere e nell'operare.

⁷⁾ Cfr. ATTILIO MILANO, *Storia degli ebrei in Italia*, op. cit., pp. 625-635.

⁸⁾ S.A.S.F., Sez. II, Cancelleria, Registri, Vol. II.

Et est quedam suspensio que fit et fieri videtur p[er] scriptos d[omi]ni p[ro]p[ri]os
omn[ino] p[ro]p[ri]os et collationem ex eor[um] et cunctis p[ro]p[ri]o officio videtur
inter p[ro]p[ri]os et d[omi]ni nec no[n] ad d[omi]ni p[ro]p[ri]os et d[omi]ni p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os et d[omi]ni p[ro]p[ri]os

Sanctus d[omi]ni p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]o in eo d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]o
d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
medem d[omi]ni p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
tu q[uod] est m[er]ita p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os
videtur et ad m[er]ita p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
et d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os. Et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os in cunctis p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
et p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os

Sanctus d[omi]ni p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os

Super quib[us] omib[us] p[ro]p[ri]os
de p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os

Inm[er]ito 3

Inm[er]ita p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
de d[omi]ni p[ro]p[ri]os

Inob[er]i[ent]ia 3

Comp[ar]atio
p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os

Comp[ar]atio p[ro]p[ri]os cum p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os in d[omi]ni p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os et cum ip[s]o p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os in d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
loco et ip[s]o in d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os. Post hoc d[omi]ni p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
ip[s]o p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os et p[ro]p[ri]os d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
d[omi]ni p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os
p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os

La pagina del Codice malatestiano in cui si fa cenno alla sinagoga di Fano.
(Archivio di Stato, Sezione di Fano, AAC, IX, 35, Malefici, c. 205).

Elemento di fusione e di protezione di questa gente sparsa nella diaspora è stata sempre la sinagoga ⁹⁾).

Le vicende tempestose della loro storia hanno indotto gli ebrei a stringersi intorno a questo baluardo per resistere alla interna disintegrazione e alla oppressione e alle seduzioni esterne.

La sinagoga diventa la massima regolatrice della vita sociale della comunità ebraica, istituzione che procura qualunque servizio di assistenza, che detta norme di convivenza, che rappresenta i suoi diritti di fronte alle autorità di governo, che leva le tasse, ecc.

Se le comunità ebraiche sono riuscite a sopravvivere a tante avversità e lusinghe dipende dalla rigidità della loro morale in alto e dalla sinagoga in basso.

La sinagoga in origine è l'immagine del Tempio di Gerusalemme e rappresenta il santuario trasportabile della religione israelitica.

Essa è luogo di preghiere e di studio della legge. Istituzione che persegue scopi religiosi e di evoluzione intellettuale e morale.

Ha quindi una duplice funzione: accudire al servizio culturale e curare la istruzione sia religiosa, sia laica.

Due aspetti di un'unica missione, considerata inscindibile dagli ebrei.

A proposito di un litigio avvenuto tra gli ebrei fanesi « Gano di Maestro Vitale ebreo e Maestro Salomone medico » si ha notizia dell'esistenza di una sinagoga fanese nel 1402: « ... in domo Sinagoghe Ebreorum posita in civitate Fani in contrada Sancti Marci iuxta heredes coluctii de firmo Eliam ebreum vias altera latera » ¹⁰⁾. V. illustrazione.

Il quartiere ebraico, il ghetto ¹¹⁾, di solito si forma intorno alla sinagoga.

Esso si costituisce per spontanea volontà degli ebrei, per sicurezza e difesa fisica e psichica.

⁹⁾ συναγωγή « riunione, assemblea ». קהל o ערה Nome adoperato dal giudaismo ellenistico per indicare le proprie riunioni e organizzazioni culturali. Poi passato ad indicare il luogo delle riunioni del culto ebraico.

¹⁰⁾ S.A.S.F., AAC, *Malefici*, c. 205.

¹¹⁾ ghetto = גת = scritto di divorzio γειτόν gr. = vicino; gehecker (Ort.) ted. = luogo recinto; gotva got. = strada, (bor)ghetto it.

Diversi concili vietano d'altronde ai cristiani di dimorare in mezzo agli ebrei, ovvero obbligano gli ebrei a dimorare in quartieri separati da quelli cristiani.

Con ciò la chiesa tende ad evitare, per il pericolo che potrebbe sorgere per la saldezza della coscienza religiosa, rapporti troppo intimi della popolazione cristiana con quella ebraica.

Agli ebrei fanesi nel Consiglio del 5 gennaio 1492 viene decretato: « ... de collocandis omnibus dictis ebreis in aliquo loco separato a cristanis et distanti ad ecclesia Dei », perché « ebreos huius civitatis ... habitant inter cristianos in medio civitatis ante e propre ecclesiam Sancti Francisci ... »¹²⁾.

La sinagoga fanese col suo ghetto è sorta fuori della cerchia delle mura romane, che passavano appunto davanti la vecchia facciata della chiesa di San Francesco.

Ma quando nella prima metà del XV secolo il sobborgo di San Marco viene incamerato al centro cittadino, in seguito all'ampliamento della città da parte dei Malatesta che costruiscono nuove mura, gli ebrei vengono a concentrarsi nella contrada di S. Marco.

Alla fine del XV secolo Fano è sotto lo Stato della Chiesa e se i Malatesta sono stati abbastanza tolleranti verso gli israeliti prestatori, ai quali hanno ricorso sovente, ora la Chiesa si fa più intransigente e decreta per mezzo del Consiglio cittadino del 7 gennaio 1492: « ... debere dictos ebreos iuxta eorum Sinagogam et non possint habitare in alio loco civitatis » e più avanti: « ... esse benefactum mittere illos ad Sanctum Marcum ut ibi simul habitarent ... »¹³⁾.

Ritengo che la sinagoga fanese si trovasse, avendo sott'occhio la carta di Fano del 1663¹⁴⁾ proprio di fronte alla facciata della chiesa di S. Marco: i vari edifici religiosi hanno tutti il tetto del medesimo colore, in più possiedono una croce. Anche quell'edificio, che io penso possa trattarsi della sinagoga, ha il tetto colorato come quelli cristiani, soltanto unico non ha la croce.

¹²⁾ S.A.S.F., AAC, II, 25, Cons., c. 236, op. cit.

¹³⁾ S.A.S.F., AAC, II, 25, Consigli, c. 240, op. cit.

¹⁴⁾ GIOVANNI JONSORIVS detto BLAVIUS « *Theatrum Civitatum et Admirandarum Italiae*. Amsterdam 1663, (Biblioteca Comunale Federiciana di Fano).

In Italia le persecuzioni contro gli ebrei non assumono mai le forme violente che si manifestano in altri paesi.

Da parte della chiesa si nota un atteggiamento ufficiale oscillante: protettivo-tollerante tracciato dalla « *Constitutio pro Judaeis* » e repressivo-intransigente, stabilito dai canoni lateranensi.

« La « *Constitutio pro Judaeis* » emanata per primo da Calisto II nel 1123 garantisce i principi elementari della vita religiosa e civile degli ebrei.

Un codicillo aggiunto alla "Constitutio" da Innocenzo IV nel 1247 continua la linea tollerante scagionandoli dall'infamante accusa di omicidio rituale.

A Fano il Consiglio del 5 gennaio 1492 dichiara: « ...affirmando est se audisse quendam infantem de anno 1461 a dictis hebreis occisum fuisse ... »¹⁵).

Martino V nel 1419 con la bolla di Mantova riafferma la protezione cercando di frenare le violente prediche antiebraiche dei frati francescani e di altri ordini.

Ancora nel Consiglio fanese del 5 gennaio 1492 si riporta che « a M^o Christoforo de pergamo ordinis Carmelitanorum facta fuit in pulpito gravis querela contra hebreos huius civitatis quia ... multa nepharia et scelerata faciunt in grave dedecus cristiane religionis ... tanta uti insolentia ut in hac civitate quasi domini et excellentiores ac potentiores Christianis esse videantur »¹⁶).

Dei vari Concili lateranensi, il IV del 1213 riunitosi sotto Innocenzo III, è il più repressivo col proposito di estirpare le eresie.

I canoni del IV Concilio sono quelli, per mezzo dei quali la linea della chiesa intransigente si regolerà anche nei due secoli successivi.

Essi stabiliscono soprattutto che, essendosi il prestito ad interesse diffuso eccessivamente fra gli ebrei, viene ad essi proibito di percepire usure eccessive e di non lucrare su cose ritenute sacre.

Nei capitoli tra le comunità di Fano e Dactale de Leone de Dactale da Fano e Abraam de Joseph de Padova del 1468 si sta-

¹⁵) S.A.S.F., AAC, II, 25, *Consigli*, c. 236, op. cit.

¹⁶) S.A.S.F., AAC, II, 25, *Consigli*, c. 236, op. cit.

bilisce: « ... che non sia lecito ai prenommati hebrei prestando ad usura in la città di Fano so conta forza o dstricto et tenendo in quello publici e notorii banchi trarne per usura più che diciesette denari per ducato a ragione de uno dinaro per bolognino intendendo el ducato de' bolognini vecchi quaranta per ducato per ciascheduno mese ... » ¹⁷⁾.

Negli stessi capitoli si stabilisce: « ... che non sia lecito ali prenommati hebrei prestare sopra cose sacre cioè tallari, mesali, torriboli ... acti alofficio dell'altare et prestandone possano essere constrecti dicti hebrei renderli senza rehavere el loro capitale et merito excepto se non avessero avuto licentia del vescovo de fano ... » ¹⁸⁾.

Per evitare ogni comunanza fra cristiani ed ebrei, questi debbono indossare il cosiddetto « segno », così da essere facilmente riconoscibili dal resto della popolazione.

A Fano il Consiglio del 1468 delibera: « ... che li Giudei che habitano in lacita de fano da dodece anni in su maschi tanto siano tenuti a portare el signo O ala pena de cinquanta bol(ognini) per ciascuna volta fossero trovati, ma el forestiero habbia termini tre dì da po' la sua venuta ... » ¹⁹⁾.

Ancora il Consiglio fanese del 5 gennaio 1492 ordina agli ebrei: « ... portare signum in pectore ut cognoscantur ab aliis ... » ²⁰⁾.

Per prevenire manifestazioni di risentimento da parte dei cristiani durante il periodo della loro Pasqua, viene proibito agli ebrei di comparire in pubblico negli ultimi tre giorni della settimana santa.

Negli Statuti del 1435, viene loro ordinato: « ... quod temporis passionis domini nostri Jeus Christi die iovis sancti ab hora quam campanarum sonus prohibetur postquam se in domo incluserint usque ad diem sabbati sancti quo sonus auditur earundem. Non liceat alicui Hebreo in civitate commoranti cuiuscumque conditionis existat ire per civitatem nec stare ad valvas vel hostia eorum domorum nec ad fenestras eorundem in quibus domibus

¹⁷⁾ S.A.S.F., AAC, II, 14, *Consigli*, c. 15, op. cit.

¹⁸⁾ S.A.S.F., AAC, II, 14, *Consigli*, c. 15, op. cit.

¹⁹⁾ S.A.S.F., AAC, II, 14, *Consigli*, c. 15, op. cit.

²⁰⁾ S.A.S.F., AAC, II, 25, *Consigli*, c. 235, op. cit.

liceat dictis hebreis tenere fenestras apertas dictarum domorum: dummodo hebrei predicti non stent nec se monstrent ad dictas fenestras et si quis eorum hebreorum contrafecerit cada in poenam decem librarum applicandarum de facto camerae magnifici comunis Phani ... » ²¹).

I governanti fanesi del tempo seguono nel complesso una linea di equilibrato e tollerante comportamento verso gli israeliti.

Ho fatto notare le misure severe, ma esistono anche degli ordinamenti di benevola sicurezza nei loro riguardi:

« ... item non possano essere molestati e torre pegni ne' dare pegni li di de le loro feste ... ».

« ... item sel se trovasse alcun pegno che fosse stato furato o subtracto non siano tenuti né possano essere constrecti dicti hebrei a restituirlo se prima non gle satisfacto el loro capitale e merito ... ».

« ... item che non sia lecito ad alcuna altra persona prestare ad usura in la città di fano suo conta forza o dstricto senza licentia deli prenominati hebrei alla pena de duc(ati) 25 per ciascuna volta ... » ²²).

GIOVANNA VALLAURI

N. 132709 d'ingresso
 Data 19 | 8 | '41
 Catalogazione

²¹) S.A.S.F., AAC, *Statuti*, libro I, cap. 42.

²²) S.A.S.F., AAC, II, 14, *Consigli*, c. 15, op. cit.